

Comune di Pragelato UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 03/07/2024

OGGETTO: RIAPPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2024 A SEGUITO DELLA RETTIFCA DEL PEF DA PARTE DI ACEA PINEROLESE PER ERRORE MATERIALE.

L'anno duemilaventiquattro addi tre del mese di luglio alle ore 10:00, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è svolto in seduta Ordinaria ed in sessione di Prima convocazione il Consiglio Comunale. Risultano presenti all'inizio della discussione del presente punto i Signori:

- 1	MARCHISIO Massimo	Presente
-2	FERIOZZI Simone	Presente
-3	MATHEOUD BLANC Marco	Presente
-4	MAURINO Mauro	Presente
-5	BERTIN Rebecca	Presente
-6	RATTI Andrea Umberto	Presente
-7	PRIOTTI Adriano	Presente
-8	ALLORA Roberta	Presente
-9	BERTON Monica	Presente
-10	COLARELLI Andrea Maria	Presente
-11	BORRA Paola	Presente

Totale Presenti: 11
Totale Assenti: 0

Assiste il Segretario Comunale Dott. JOANNAS Diego il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Ing. MARCHISIO Massimo assume la Presidenza e dispone la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

RIAPPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2024 A SEGUITO DELLA RETTIFCA DEL PEF DA PARTE DI ACEA PINEROLESE PER ERRORE MATERIALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'identità personale di tutti i componenti, tutti presenti nella sala consiliare, è stata accertata da parte del Segretario Comunale, comprese le votazioni, secondo le modalità indicate nel Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi del comune in modalità telematica approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 03.04.2020.

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;*

VISTO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

DATO ATTO che tale termine generale è stato tuttavia derogato, con specifico riferimento alla TARI, dall'art. 3, comma 5quinquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, il quale ha previsto che, «a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno», introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

EVIDENZIATO che quest'ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che «nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile», così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2024 è stato prorogato al 15 marzo 2024 con Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 303 e risulta quindi scaduto prima del decorso del termine speciale fissato per l'approvazione della manovra TARI;

VISTO il D.L. n.39/2024 convertito con Legge n.67 del 23 maggio 2024 che dispone in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n.228/2021, come convertito in L. 25 febbraio 2022 n. 15 e proroga per i Comuni il termine di approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, per l'annualità 2024 al 30 giugno.

VISTA la L. 30 dicembre 2023 n. 213, con la quale è stata approvata la Legge di Bilancio per l'anno 2024;

CONSIDERATO che, con riferimento alla TARI, nella determinazione delle tariffe occorre tenere conto delle disposizioni introdotte da ARERA nel corso degli ultimi anni, con particolare riferimento alla disciplina per la predisposizione del PEF, introdotta con delibera n. 138/2021/R/RIF, con cui è stato avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2), approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RIF, nell'ambito del quale ARERA ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

CONSIDERATO che tali disposizioni, pur essendo destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche modifiche in relazione ai termini di definizione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate della L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2024;

VISTO, in tal senso, l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che «nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i

coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1», stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili «per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205» e, quindi, anche per l'anno 2024, non essendo ad oggi intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA;

CONSIDERATO che, in vigenza di tale disposizione, anche le modalità di redazione del Piano Economico Finanziario e delle conseguenti tariffe non comportano la rigida applicazione dei parametri dettati dal D.P.R. 158/1999, essendo sufficiente indicare nelle tabelle di determinazione delle tariffe le deroghe introdotte a tali coefficienti;

VISTA, in tal senso, la Delibera n. 389/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto l'«Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)»;

VISTO, alla luce di tali nuove disposizioni, il PEF 2024/2025 trasmesso dal Gestore del servizio, elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) ed integrato con i costi di competenza del Comune, da ritenersi confacente alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana;

DATO ATTO che, in sede di approvazione delle tariffe della TARI, occorre tenere altresì conto delle indicazioni legate all'approvazione, da parte di ARERA, della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato introdotto il «*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (<i>TQRIF*)»;

VISTA, infine, la Delibera n. 386/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto l'*«Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani»*, introducendo due nuove componenti tariffarie (denominate $UR_{1,a}$ e $UR_{2,a}$), di cui è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2024 e che riguardano:

- UR_{1,a}: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b*ter*) D.Lgs 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b*ter*) D.Lgs 152/2006), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno
- UR_{2,a}: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;

DATO ATTO che tali componenti perequative non sono destinate a trovare applicazione diretta all'interno del PEF, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui – pur a fronte delle criticità sollevate dall'IFEL in relazione alla loro applicazione con la nota del 13 febbraio 2024 – si ritiene che la loro istituzione non incida sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2024, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla loro riscossione, da introdurre in sede regolamentare;

CONSIDERATO che, nella definizione delle tariffe della TARI, occorre tenere inoltre in considerazione le modifiche introdotte al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha determinato una nuova classificazione dei rifiuti, non prevedendo più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, così come la sottrazione dalla base imponibile TARI

di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole, in relazione alle superfici produttive di rifiuti speciali), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI degli anni 2021-2023, in particolare a fronte della modifica introdotta dal D.Lgs. 116/2020 all'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, prevedendo la possibilità per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lettera b*ter*), punto 2, che li conferiscono per almeno un biennio al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi di essere escluse dalla corresponsione della parte variabile della TARI;

PRESO ATTO che il Consorzio Acea Pinerolese con pec n. 3984 del 27.05.2024 ha comunicato che l'Assemblea Consortile con Deliberazione n.5 del 20.05.2024 ha provveduto ad un aggiornamento del Piano Economico finanziario (PEF) – aggiornamento biennale (2024/2025) del metodo tariffario rifiuti (MRT-2) per il servizio di igiene urbana predisposto dal Consorzio Acea Pinerolese, rettificando il PEF approvato con precedente deliberazione n. 01 del 26.04.2024 per errore materiale e nello specifico per un errata indicazione del Costo del Gestore nella voce CRD per un importo di € 139.887,00 oltre Iva 10%, costo detratto dal PEF 2024, in quanto non più sostenuto nel 2024 ;

CONSIDERATO che risulta necessario provvedere a riapprovare le tariffe Tari per l'anno 2024 e relativa relazione a seguito della rettifica del PEF (2024/2025) da parte dell'Assemblea Consortile con Deliberazione n.5 del 20.05.2024;

VISTA la deliberazione di C.C..n.10 del 16.05.2024, con cui sono state approvate le Tariffe Tari per l'anno 2024;

VISTI il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con Deliberazione di C.C. N. 11 del 24.05.2023 e riservato il suo eventuale aggiornamento nei termini di legge;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio tributi, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000 – T.U.E.L.;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/2000 – T.U.E.L.;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1, lettera b), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 – TUEL, così come modificato dell'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

ESPERITA la votazione palese con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 11

Consiglieri astenuti n. 3 (Berton, Colarelli, Borra)

Consiglieri votanti n. 8 Voti favorevoli n. 8 Voti contrari n. /

CONSTATATO l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

- 1. **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. di approvare, ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2024, il PEF 2024/2025 trasmesso dal Gestore del servizio in data 27.05.2024 con pec prot. n. 3984, così come rettificato a seguito di errore materiale, elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) ed integrato con i costi di competenza del Comune, da ritenersi confacente alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di poter determinare le tariffe TARI da applicare nell'anno 2024;
- 3. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2024 secondo lo schema allegato, aggiornate al nuovo PEF (2024/2025) trasmesso dal Gestore in data 27.05.2024, dando atto che sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 446/1997, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 388/2000 e dall'art. 27, comma 8 L. 448/2001, poi integrato dall'art. 3, comma 5quinquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022 le tariffe approvate con il presente provvedimento avranno efficacia dal 1° gennaio 2024, essendo state adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione della manovra TARI da parte dei Comuni per l'anno 2024 e sostituiscono integralmente le tariffe approvate con precedente atto di C.C. n.10 del 16.05.2024, per rettifica del PEF 2024/2025 dovuta ad errore materiale;
- 4. di stabilire che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2024, in modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2023 in acconto e delle tariffe 2024 a conguaglio;
- 5. **di stabilire** che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti ai fini TARI per l'anno 2024 saranno riscossi in due rate consecutive, alle seguenti scadenze: 31.10.2024 prima rata o rata unica; 10.12.2024 seconda rata;
- 6. **di dare atto che**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2024, sulla base di quanto disposto dall'art. 15*bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
- 7. **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata:
- 8. **di dichiarare** la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Tuel con la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 11

Consiglieri astenuti n. 3 (Berton, Colarelli, Borra)

Consiglieri votanti n. 8 Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. /

Delibera di C.C. n. 21 del 03/07/2024

RIAPPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2024 A SEGUITO DELLA RETTIFCA DEL PEF DA PARTE DI ACEA PINEROLESE PER ERRORE MATERIALE.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO Firmato digitalmente Ing. MARCHISIO Massimo IL SEGRETARIO COMUNALE Firmato digitalmente JOANNAS Diego